



COMUNE DI LUCO DEI MARSII
PROVINCIA DI L'AQUILA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 72 del 17/05/2019

Prot. n. 4736 del 24 MAG 2019

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate - anno 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno *diciassette* del mese di *maggio* alle ore *12,50* nella sala delle adunanze della Sede comunale, si e' riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la dott.ssa Marivera De Rosa nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presenti	Assenti
Marivera De Rosa	Sindaco	X	
Giorgio Giovannone	Vice Sindaco	X	
Mauro Petricca	Assessore	X	
Silvia Marchi	Assessore	X	
Valentina Angelucci	Assessore		X
TOTALE		4	1

Partecipa il Segretario Comunale signor Dott. Francesco Del Pinto.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto la proposta di deliberazione come in **allegato n. 1** avente ad oggetto: "**Costituzione fondo risorse decentrate - anno 2019**" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.u.e.l. n. 267/00, in **allegato n. 2**;

Visto il certificato del Revisore dei Conti sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate in **allegato n. 3**;

Unanime nel voto reso in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui all'allegato n. 1 avente ad oggetto: **“Costituzione fondo risorse decentrate - anno 2019”**.

Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate – risorse stabili – per l'anno 2019, come da prospetto allegato, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.

Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2019/2021 afferenti la spesa del personale.

Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa

ISTITUTO	IMPORTO EURO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	48.572,68
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. “D” CCNL 22/01/2004</i>)	8.700,96

Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto con separata votazione unanime da esperire ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

^^*^*



All. n. 1 alla delibera di
Giunta comunale n. 72
Del 17-5-19

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate - anno 2019.

Il Sindaco

Osservato che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 67 del nuovo CCNL del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinqies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il*

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019;

Ritenuto di procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate – risorse stabili – per l'anno 2019, nel rispetto delle nuove regole normative e contrattuali sopra citate;

Considerato che l'Ente:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sia rispettato anche per l'anno 2018;

- nell'anno 2018 è stato rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

Dato atto che in virtù delle nuove regole contrattuali:

- a decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art.31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 relative all'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018);

- nell'importo consolidato di cui sopra confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 2004 pari allo 0,20 del monte salari 2001 esclusa dirigenza;

- nel corso dell'anno 2018 si è registrata n. 1 cessazione di personale con conseguente incremento delle risorse stabili per RIA e per assegni ad personam per Euro 93,60;

- le risorse stabili sono incrementate a decorrere dall'anno 2018 per un importo complessivo di €. 1.747,20 ex art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate – risorse stabili – anno 2019, così come definito con il presente atto, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Richiamato il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che il presente atto sarà trasmesso alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000, sulla presente proposta, ha espresso parere favorevole il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole del Revisore unico dei conti acquisito al prot. dell'Ente n. 4348 del 14.05.2019;

VISTO il Bilancio c.e.;

propone di deliberare

Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate – risorse stabili – per l'anno 2019, come da prospetto allegato, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.

Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2019/2021 afferenti la spesa del personale.

Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa

ISTITUTO	IMPORTO EURO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	48.572,68
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	8.700,96

Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto con separata votazione unanime da esperire ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.



Il proponente
Il Sindaco
d.ssa *Mariara De Rosa*

All. n. 2 alla delibera di
Giunta comunale n. 72
Del 17-5-19

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, del T.u.e.l. n. 267/00.

Luco dei Marsi, li **17 MAG 2019**


Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio SORGE

ALIMENTAZIONE - ART. 67 CCNL 2016/2018

	2018	2019	2020
Comma 1 - Risorse stabili			
a) Importo anno 2017 certificato dall'organo di revisione che comprende le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, c. 2 CCNL 22.1.2004 dell'anno 2017, tra cui: - Fondo progressioni economiche; - indennità di comparto; - quota 0,20% monte salari 2001 (esclusa dirigenza)	94.811,85	88.050,89	
b) Dall'importo come sopra determinato vanno detratte le risorse che gli enti hanno destinato nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. istituite			
Differenza a - b		88050,89	

Comma 2 - Incrementi del fondo			
a) importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019		1747,2	
b) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data			2308,88

<p>c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno</p>		93,6	
<p>d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</p>			
<p>e) importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies</p>			
<p>g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare</p>			
<p>h) risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)</p>			

92.200,57

Comma 3 - Risorse variabili da definire di anno in anno	2018	2019	2020
a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001			
b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98			
c) risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge			
d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni		43,2	
e) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999			
f) risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori)			
g) risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco			
h) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 (1,2% monte salari 1997 esclusa quota dirigenza - già art. 15, c. 2 CCNL 1999)			
i) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) (Obiettivi anche di mantenimento definiti dal piano della performance e potenziamento sicurezza stradale - ex art. 15, c. 5 CCNL 1999)			

<p>j) importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi (regioni e città metropolitane con possibile estensione ad altre P.A.)</p>			
<p>k) integrazioni alla componente variabile del Fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2, lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei Fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito</p>			

2.2 Riepilogo costituzione Fondo	2018	2019	2020
Totale risorse stabili			
di cui extra tetto*		92243,77	
Totale risorse variabili		4192,88	
di cui extra tetto**		3851,38	
a) Totale			
b) Totale fondo 2017 (al netto delle p.o. istituite)		96095,15	
DIFFERENZA a - b		94228,53	
		1866,62	

COMUNE DI LUCO DEI MARSI

PROVINCIA DELL'AQUILA

certificazione del Revisore dei Conti

Sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate

N 8

Il sottoscritto Dott. Donato Del Sole, Revisore del Comune di Luco Dei Marsi, ai sensi dell'Art. 234 del D.Lgs n. 267/2000, nominato con delibere del Consigliere N 2 del 05/02/2019, esecutiva;

Premesso di aver ricevuto dal Comune di Luco Dei Marsi copia della proposta di deliberazione di G.C. avente per oggetto Costituzione Fondo risorse decentrate – anno 2019, in data 09/04/2019, via E.Mail;

Visto il disposto dell'Art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 40 comma 3 -quinquies D.lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto la delibera del C.C. N° 11 del 01/04/2019 che approvava il bilancio di previsione 2019/2021 nel quale sono state stanziare le risorse;

Preso atto delle modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dagli art. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;

Riscontrato un errore nella quantificazione del fondo 2018, ad esito della ricezione di relazione metodologica alla ricostruzione del Fondo Risorse Decentrate, inviata dal Dott. Emilio Petrucci, ed acquisita al prot. 9378 del 24/10/2018;

Rilevato che nella suddetta relazione è riportato quanto segue: *“La ricostruzione operata è stata ispirata alle norme ed ai principi ad oggi vigenti. È stato ricalcolato il c.d. Fondo base, previsto dall' Art. 15, comma 1, lett. a), al quale sono stati aggiunti i risparmi del 3% sul fondo straordinari e aggiunte le Risorse destinate nel 1998 al pagamento del Livello Economico Differenziato al personale in servizio, secondo le percentuali in vigore, come determinate dal Ccnl del 16.07.1996; è stato calcolato l' incremento (non facoltativo ma obbligatorio) dello 0,52% del monte salari 1997 escluso la quota relativa ai dirigenti e a partire dall'anno 2001 - incremento (obbligatorio) dell'1,1% del monte salari 1999 escluso la quota relativa ai dirigenti.*

A tali importi vanno aggiunti un importo pari allo 0,62% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza e un importo corrispondente all'0,50% del m.s. dell'anno 2001 nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo, così come gli ulteriori incrementi previsti dalla specifica normativa. Sono stati all'uopo ricostruiti il monte salari anni 1997-2005, così come la spesa per il personale e le entrate correnti degli stessi anni, al fine di verificare il rispetto dei limiti legali, necessari per poter effettuare i summenzionati incrementi del Fondo. E' stato calcolato l'incremento derivante dalla



retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000. E' stato ricalcolato l'incremento per effetto aumenti CCNL su PEO e tolta la quota per il personale trasferito ATA";

Visto l'orientamento applicativo ARAN RAL052, che ivi si riporta integralmente: *"Come bisogna comportarsi qualora si rilevi un errore nella quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane?*

La quantificazione delle risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è affidata alla responsabilità dei singoli enti che vi devono provvedere con correttezza e buona fede, nel rispetto delle regole fissate dallo stesso art. 15.

La materia, in ogni caso, non è oggetto di contrattazione decentrata. Qualora l'ente, anche su sollecitazione sindacale, dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci, riteniamo che gli stessi criteri di correttezza e buona fede devono consigliare un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali";

Visto che, in merito al limite legale di finanziamento fissato al 2010, si è anche espressa la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia (deliberazione n. 664/2011), la quale – sulla premessa che il comune istante, alla fine del 2010, *"... aveva provveduto "ora per allora" alla ricostituzione dei vincoli contrattuali concernenti il periodo 1999/2009 per quanto concerne il personale direttivo e 1996/2009 con riferimento al personale dirigenziale"* senza concludere, nello stesso termine, il processo contrattuale decentrato di utilizzo delle risorse – ha espresso l'avviso secondo il quale *"... il legislatore ha expressis verbis ritenuto di delimitare l'entità dei rinnovi contrattuali solo per gli anni successivi al 2010, per di più ancorando la determinazione dei livelli remunerativi all'anno solare 2010, utilizzando gli atecnici concetti di "spettanza" e "destinazione" che (prescindendo dalla classificazione della fase erogativa della spesa secondo la ripartizione propria della contabilità pubblica) evidenziano la correlazione alle prestazioni lavorative rese nell'anno di riferimento. Del resto, la conferma a tale impostazione è data dalla circostanza che il legislatore ha escluso ... la rilevanza dell'eventuale corresponsione di arretrati sinanco ai fini della determinazione delle retribuzioni legittimamente attribuibili nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013. Peraltro, laddove lo stesso legislatore avesse voluto estendere l'applicazione del tetto di spesa agli emolumenti relativi ad anni anteriori al 2011, lo avrebbe fatto in modo espreso, come in altre disposizioni del medesimo decreto...";*

Rilevato che, in attuazione di criteri di correttezza e buona fede contrattuale, il Comune di Luco dei marsi ha provveduto a rettificare gli importi del fondo, giusta D.G.C. n. 103 del 07.11.2019;



Visto l'art. 1, commi da 557 a 557- quater. Della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2017);

Visto che il comune ha ritenuto di procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate - risorse stabili – per l'anno 2019 nel rispetto delle nuove regole normative e contrattuali sopra citate, ad esito delle necessarie rettifiche al fondo 2018;

Considerato che l'Ente, ha rispettato il pareggio di bilancio per il 2018 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sia rispettato anche per il 2019; che nell'anno 2018 è stato rispettato il tetto della spesa del personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n 267/2000, sulla presente proposta del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Visto la documentazione attestante l'alimentazione – art. 67 CCNL 2016/2018;

Rilevato che il fondo potrà essere rideterminato a seguito della definizione della parte variabile da parte dell'Amministrazione per effetto di novità normative e/o del rinnovo del CCNL .

RACCOMANDA

- Di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del periodo di processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, sia in termini generali che, soprattutto, individuali, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento qualitativo delle prestazioni rese dal personale e comunque nel rispetto dei principi esposti dall'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001;
- Di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa;

per quanto sopra:


CERTIFICA

La compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 del D.Lgs 165/2001 e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001).

Disponibilità per ulteriori chiarimenti e/o adempimenti.

Con osservanza

Pineto li 11/05/2019



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(f.to dott.ssa Marivera De Rosa)

IL VICE SINDACO
(f.to Giorgio Giovannone)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Francesco Del Pinto)

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- **Che la presente deliberazione:**

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
24 MAG 2019 come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/00 (n.
333 Reg. Pub.);

E' stata comunicata con lettera n. 4736 in data **24 MAG 2019** ai signori
capigruppo consiliare come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/00;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Francesco Del Pinto)

- **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il** 24 MAG 2019

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00);

Li **24 MAG 2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Francesco Del Pinto)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Luco dei Marsi, Li 24 MAG 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Francesco Del Pinto)